

**DIRETTIVA SUGLI INTERVENTI DELLA  
PROTEZIONE CIVILE NEL CANTON TICINO**

Sezione del militare e  
della protezione della popolazione  
Residenza governativa

No della direttiva

**620**

**1. Basi legali**

- Legge federale del 4 ottobre 2002 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC; RS 520.1).
- Legge federale del 3 ottobre 2008 sui sistemi d'informazione militari (LSIM; RS 510.91).
- Legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG; RS 834.1).
- Legge cantonale del 24 settembre 2013 sulla procedura amministrativa (LPAm, 58/2013).
- Ordinanza sulla protezione civile del 5 dicembre 2003 (OPCi; RS 520.11).
- Ordinanza del 6 giugno 2008 sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile (OIPU; RS 520.14).
- Ordinanza del 16 dicembre 2009 sui sistemi d'informazione militari (OSIM; RS 510.911).
- Guida per l'autorizzazione di interventi di pubblica utilità della protezione civile a livello cantonale e comunale del 15.02.2012 (UFPP).

**2. Scopo e descrizione**

La presente direttiva ha lo scopo di disciplinare le procedure, le competenze, la ripartizione dei costi, i termini e i presupposti per l'accoglimento delle domande relative ai lavori da svolgere dalla protezione civile (PCi):

- negli interventi di pubblica utilità (IPU);
- negli interventi di ripristino (IR);
- negli interventi d'urgenza e / o catastrofe (IU).

**3. Autorizzazione**

La Sezione del militare e della protezione della popolazione (SMPP) decide in merito all'autorizzazione dello svolgimento degli interventi richiesti sul territorio del Cantone Ticino nel rispetto delle normative legali federali.

**4. Presupposti per la domanda di intervento**

**4.1. IPU**

La SMPP entra nel merito per verificare una domanda di intervento di pubblica utilità quando:

- a. i richiedenti non sono in grado di svolgere i loro compiti con mezzi propri;
- b. l'intervento di pubblica utilità è compatibile con lo scopo e i compiti della protezione civile e permette di praticare le conoscenze e le capacità acquisite nel corso della formazione;
- c. l'intervento di pubblica utilità non fa eccessiva concorrenza alle imprese private;
- d. l'evento sostenuto non persegue come obiettivo principale la realizzazione di profitti.

#### **4.2. IR**

Per poter eseguire un IR, il richiedente in collaborazione con le Organizzazioni regionali di protezione civile (OrgPCi) devono annunciare tempestivamente alla SMPP l'evento occorso utilizzando il formulario 620-7 proponendo la data per l'intervento ottemperando a quanto specificato al punto 8.2.

Gli IR possono essere effettuati unicamente qualora essi siano compatibili con lo scopo e i compiti della protezione civile e permettono di praticare le conoscenze e le capacità acquisite nel corso della formazione.

#### **4.3. IU**

La SMPP autorizza una domanda d'IU solo quando vi sono i presupposti dell'urgenza.

In concreto possono essere autorizzati solo su chiamata del capo intervento dello SMEPI, dell'operatore del picchetto NOC o dall'Autorità comunale in caso di un pericolo imminente.

### **5. Dovere di collaborazione del richiedente**

La domanda per IPU e IR della PCi nel Cantone Ticino deve essere presentata da parte del richiedente, in forma scritta all'OrgPCi competente, nel rispetto dei termini stabiliti al punto 8, utilizzando il formulario ufficiale (620-1) denominato "*Domanda per interventi della protezione civile per un evento regionale o comunale*".

Il richiedente, per gli IPU, ha l'obbligo di dimostrare che le condizioni di cui all'art. 2 OIPU sono rispettate. Il formulario ufficiale può essere chiesto all'OrgPCi competente o alla SMPP.

### **6. Allegati e altri doveri del richiedente**

1. Il richiedente deve allegare, alla sua domanda, la descrizione dettagliata dei lavori da eseguire durante l'intervento (formulario 620-2) e, in caso di manifestazioni, anche il programma.
2. Il richiedente deve fare tutto il necessario per consentire un esame completo ed esatto della sua domanda e fornire, secondo quanto stabilito dalle Autorità, tutti gli allegati richiesti.

### **7. Competenze dell'OrgPCi e della SMPP**

#### **7.1. In generale**

L'OrgPCi deve verificare se tutte le condizioni elencate nella "*Guida per l'autorizzazione di interventi di pubblica utilità della protezione civile a livello cantonale e comunale del 15.02.2012*" sono rispettate prima dell'inoltro della domanda alla SMPP.

Nel contempo la stessa OrgPCi dovrà allegare al formulario 620-1, la lista di controllo compilata, timbrata e firmata (vedi appendice 1 della Guida citata in precedenza).

L'OrgPCi da un preavviso, sulla domanda presentata dal richiedente per interventi della PCi a livello regionale e comunale, verificandone la fattibilità.

#### **7.2. Evento interregionale**

Se l'intervento coinvolge due o più OrgPCi (evento interregionale), la domanda deve essere presentata mediante un unico formulario ufficiale alla SMPP.

In questi casi, l'OrgPCi più coinvolta assume la coordinazione dell'intervento; in casi particolari la SMPP può assumerne direttamente la coordinazione.

### **7.3. Intervento d'urgenza e/o di catastrofe**

L'OrgPCi chiamata ad intervenire deve indirizzare alla SMPP, entro 15 giorni, il formulario di notifica 620-3 compilato in tutti i suoi punti.

La ratifica della notifica avverrà con una decisione formale della SMPP.

## **8. Termini**

### **8.1 Termini per inoltro richieste IPU**

Il richiedente inoltra la domanda alla SMPP e all'OrgPCi almeno 1 anno prima dell'intervento (vedi art. 8 OIPU).

L'OrgPCi preavvisa le domande d'intervento inoltrate dal richiedente come definito al punto 7.1, trasmettendo l'intero incarto alla SMPP al più tardi 4 mesi prima dell'inizio dell'intervento.

La SMPP inoltrerà all'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) la documentazione con una bozza di decisione al più tardi entro 2 settimane alla ricezione dell'incarto. L'UFPP al più tardi entro 2 settimane dopo l'arrivo della notifica può ingiungere alla SMPP il divieto ad effettuare l'intervento o di apportare le necessarie modifiche (in questo caso la SMPP dovrà inoltrare nuovamente i dati entro 2 settimane).

La SMPP rilascerà la sua decisione al più tardi 3 mesi prima dell'intervento.

### **8.2. Termini per inoltro richieste IR (secondo form. 620-7)**

#### **8.2.1. Procedura 1**

Gli interventi che possono essere effettuati entro 3 mesi dal verificarsi dell'evento e nel caso in cui è già previsto un Corso di Ripetizione (quindi i militi sono già stati convocati), l'incarto deve essere inviato alla SMPP al più tardi 45 giorni prima dell'intervento.

#### **8.2.2. Procedura 2**

Per interventi effettuati dopo 3 mesi dal verificarsi dell'evento, l'incarto deve essere inviato alla SMPP al più tardi 120 giorni prima dell'intervento.

#### **8.2.4. Procedura 3**

Per interventi che si intende effettuare oltre i 3 anni dall'evento, l'OrgPCi invia alla SMPP una richiesta di proroga (vedi LPPC, art. 27, cpv 2bis) al più tardi 60 giorni prima della scadenza dei 3 anni dall'evento.

### **8.3 Termini di ricorso**

Ogni decisione della SMPP riguardanti gli IPU e gli IR permette, a chi è legittimato, di inoltrare ricorso entro 30 giorni al Consiglio di Stato (LPAm, art. 68). Esso ha effetto sospensivo.

Decorso tale termine la decisione cresce in giudicato ed il servizio può essere effettuato.

**9. Preavviso dell'Organizzazione regionale di protezione civile**

L'OrgPCi ha l'obbligo di preavvisare la domanda per interventi della PCi a livello regionale e comunale (vedi formulario 620-1, pag. 4-5).

In caso di preavviso favorevole l'OrgPCi, in collaborazione con il richiedente, formula proposte concrete sull'organizzazione, sulla durata dell'intervento, sul numero di militi e di personale professionista necessario così come sul numero massimo di giorni di servizio (vedi formulario 620-2).

In caso di preavviso negativo, l'OrgPCi motiva brevemente il suo rifiuto e lo comunica al richiedente inviando una copia per conoscenza alla SMPP.

**10. Decisione della SMPP**

La SMPP è competente, salvo ingiunzione da parte dell'UFPP, per l'approvazione o il rifiuto della domanda d'intervento.

La SMPP, può assegnare un termine al richiedente per correggere la domanda e/o per produrre la documentazione mancante e/o all'OrgPCi per ridefinire l'effettivo dei militi e/o del personale professionista impiegato.

Nella decisione, la SMPP indica il relativo codice di riferimento da inserire nel formulario per la richiesta dell'indennità di perdita di guadagno (IPG).

**11. Registrazione dei giorni di servizio**

Le OrgPCi, per gli IPU e gli IR, devono registrare i giorni di servizio di ogni milite previsto nel sistema Miligest ed in seguito nel sistema PISA conformemente alla OPCi, art. 6d.

**12. Ripartizione dei costi**

**12.1 IPU**

Al richiedente è chiesto un contributo a copertura dei costi ordinari (segnatamente il soldo, i costi legati alla chiamata in servizio, alle trasferte, al vitto e all'alloggio, e quelli per l'uso del materiale di PCi).

In linea di principio, tale contributo è così definito:

- supporto ai partner della protezione della popolazione e a Enti pubblici massimo Fr. 50.-;
- per altri richiedenti massimo Fr. 100.- giorno/uomo.

Ulteriori costi effettivi straordinari sono, di regola, a carico del richiedente.

La SMPP può autorizzare, in casi eccezionali, l'assunzione parziale o integrale dei costi da parte del Cantone.

Per analogia le OrgPCi possono decidere di assumersi parzialmente o integralmente tali costi.

**12.2 IR**

Le OrgPCi si fanno carico di ogni costo ordinario.

I costi straordinari sono, di regola, a carico del richiedente.

**13. Eventi particolari e garanzia dei lavori (OIPU art. 12)**

Nel caso in cui un intervento non possa essere terminato o addirittura iniziato a causa dei seguenti motivi:

- mancanza di materiale per l'intervento;
- maltempo;
- richiesta tardiva o mancante da parte del richiedente;
- difficoltà tecniche;

l'OrgPCi dovrà rifare l'iter di richiesta e proporre, alla SMPP, un altro termine per iniziare o terminare i lavori in sospeso.

Se eventi particolari come catastrofi e altre situazioni d'emergenza richiedono l'intervento dei militi della PCi per proteggere e assistere la popolazione, i militi impiegati in interventi di pubblica utilità possono essere tolti dal loro compito in qualsiasi momento e senza diritto da parte del richiedente ad un indennizzo.

Il richiedente non può pretendere che i lavori siano ultimati nei tempi e nei modi previsti.

**14. Disposizioni particolari**

Al termine di un intervento IPU o IR, il richiedente dovrà dare scarico all'OrgPCi di ogni ulteriore responsabilità sulle prestazioni da lei fornite (formulario 620-5)

Analogamente il capo intervento compilerà il formulario 620-6 spedendo in seguito i due formulari alla SMPP al più tardi entro 15 giorni dal termine dell'intervento.

**Allegati**

- Allegato 620 – 1 Domanda per interventi della PCi per un evento regionale o comunale;
- Allegato 620 – 2 Lavori richiesti per IPU o IR;
- Allegato 620 – 3 Notifica per interventi d'urgenza e/o catastrofe della PCi;
- Allegato 620 – 4 Elenco delle attività non considerate interventi di pubblica utilità effettuabili dalla protezione civile;
- Allegato 620 – 5 Valutazione intervento PCi richiedente;
- Allegato 620 – 6 Valutazione intervento PCi capo intervento;
- Allegato 620 – 7 Annuncio evento per interventi di ripristino;
- Allegato 620 – 8 Disposizioni transitorie per IPU e IR;
- Guida per l'autorizzazione di interventi di pubblica utilità della protezione civile a livello cantonale e comunale del 15.02.2012 (UFPP).